

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3987

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO

(TREMAGLIA)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(MAZZELLA)

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero

Presentato il 16 maggio 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nel solco del noto dibattito relativo all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, la legge 8 maggio 1985, n. 205, ha istituito i primi organismi di rappresentanza elettiva dei cittadini italiani residenti all'estero: questi presero dapprima il nome di Comitati dell'emigrazione italiana (COEMIT), poi definiti Comitati degli italiani all'estero (COMITES). Si tratta di

organi di rappresentanza di base che vengono istituiti presso ciascun ufficio consolare nella cui circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini italiani. I membri di tali organi sono cittadini italiani residenti nella circoscrizione, vengono eletti ogni cinque anni e sono rieleggibili.

Successivamente, la legge 6 novembre 1989, n. 368, ha istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). Si

tratta di un organo consultivo del Governo e del Parlamento, « organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità italiane all'estero ». Viene eletto per la maggior parte (65 membri su 94) con un sistema di secondo grado dai rappresentanti dei COMITES, eletti a suffragio universale dai cittadini residenti all'estero; per altra parte (29 membri) con decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri.

COMITES e CGIE sono stati dunque, per oltre quindici anni, gli organismi atti a rappresentare gli italiani all'estero, senza per questo comprimere il ruolo del Parlamento nazionale, alla cui formazione già partecipavano numerosi i cittadini italiani che in occasione delle elezioni facevano ritorno e che, indipendentemente da tale fenomeno, si è sempre fatto interprete degli interessi delle collettività residenti all'estero.

Già però nell'XI legislatura — allorché il Governo in data 15 luglio 1993 presentò un disegno di legge costituzionale di revisione degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione — venivano poste le basi per la realizzazione dell'esercizio del diritto di voto per l'elezione delle Camere da parte dei cittadini italiani residenti all'estero. La riforma attraversò così la XIII e la XIV legislatura. Dapprima, con le leggi costituzionali 17 gennaio 2000, n. 1, e 23 gennaio 2001, n. 1, sono stati modificati gli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione con l'istituzione di una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere e con l'assegnazione di dodici seggi per la Camera dei deputati e sei per il Senato della Repubblica, con conseguente riduzione del numero degli eletti nelle circoscrizioni nazionali.

Infine, la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero », ha dato attuazione al dettato dell'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, che demanda alla legge lo stabilire requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti

all'estero. Il regolamento di attuazione della legge n. 459 del 2001 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 28 marzo 2003 (decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104).

Ulteriore elemento di recente novità è la possibilità accordata, con una direttiva, a tutti i connazionali residenti nell'Unione europea di partecipare all'elezione dei rappresentanti degli organismi locali: elemento di forte partecipazione, di migliore integrazione e forte strumento di rappresentanza degli interessi di una parte numericamente rilevante dei connazionali residenti all'estero.

Il disegno di legge che qui si presenta intende apportare alcune limitate modifiche all'impianto normativo della legge n. 205 del 1985, ritenute necessarie dall'esame della gestione di tali istituti dalla loro istituzione ad oggi, nonché adattare alle sopra ricordate modifiche legislative l'istituto dei COMITES.

Il disegno di legge che si propone è ispirato dal testo approvato il 21 marzo 2002 dall'Assemblea generale del Consiglio generale degli italiani all'estero, che a sua volta ha ripreso il testo approvato nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati, nella seduta del 17 gennaio 2001 (Atto Camera n. 2997-B), il cui *iter* però non si concluse per la fine della legislatura.

L'articolo 1 del disegno di legge definisce (comma 2) i COMITES (« Il Comitato è l'organo di rappresentanza democratica degli italiani nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari »), definizione del tutto assente nella legge precedente, che ora riconosce esplicitamente ai COMITES la natura di ente pubblico di natura elettiva e definisce una funzione di collaborazione e di scambio positivo con le autorità consolari. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra gli Stati (comma 4). Proprio al fine di rendere il Comitato cerniera delle attività che riguardano l'integrazione po-

litico-istituzionale degli italiani residenti all'estero, l'articolo 2 ne definisce dettagliatamente compiti e funzioni, prevedendo l'espressione di pareri, la redazione di una relazione annuale sulle attività svolte, la formulazione di proposte e di raccomandazioni, il tutto in stretta osmosi con le autorità consolari.

Restano ferme, e non poteva essere altrimenti, le competenze specifiche di rappresentanza istituzionale degli interessi dei connazionali nei confronti delle locali autorità, incardinate dal diritto internazionale sulle rappresentanze diplomatiche e consolari, legate, come noto, da una catena gerarchica con gli organi di governo.

Un'altra novità consiste nella base anagrafica per l'istituzione, la composizione e l'elezione dei COMITES, che si fonda sull'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (articolo 1, comma 1; articolo 5, comma 1; articolo 13, comma 1, del disegno di legge). Il legislatore, nel disciplinare il voto per corrispondenza dei cittadini italiani residenti all'estero, ha previsto infatti l'unificazione delle due banche dati attualmente esistenti — gli schedari consolari e l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) — in un unico elenco aggiornato dei medesimi cittadini ai fini della predisposizione delle liste elettorali. È pertanto evidente che la base elettorale

utilizzata per eleggere i COMITES non possa differire da quella prevista per i rappresentanti al Parlamento nazionale. Una norma transitoria prevede tuttavia che i Comitati esistenti alla data di entrata in vigore della nuova legge rimangano in carica fino all'indizione delle prossime elezioni (articolo 25).

Altre norme concernono il bilancio del Comitato (articolo 3), la sede e la segreteria (articolo 4), il Comitato dei presidenti (articolo 6, al quale è previsto partecipino i rappresentanti nel Parlamento italiano residenti nella ripartizione elettorale), i membri stranieri di origine italiana (articolo 7), i poteri e le funzioni del presidente (articolo 10), i poteri e le funzioni dell'esecutivo (articolo 11).

Una serie di norme elettorali introducono anche per i COMITES il principio del voto per corrispondenza, mutuando le disposizioni, ove applicabili, della legge n. 459 del 2001.

Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, adottato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 marzo 2003, ha rinviato la scadenza prevista per le elezioni dei COMITES dal 30 giugno 2003 al 31 dicembre 2003. A tale appuntamento si dovrà pervenire con la nuova legge e con la modalità del voto per corrispondenza; di qui l'urgenza che il provvedimento percorra il suo *iter* parlamentare.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

A. Funzionamento dei COMITES.

A. 1. L'articolo 1, comma 1, del disegno di legge di revisione della legge n. 205 del 1985, istitutiva dei COMITES, conferma la previsione della istituzione di un Comitato in ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno 3000 cittadini italiani.

Attualmente esistono 67 COMITES in Europa, 4 COMITES nell'Africa Sub-Sahariana, 6 COMITES in Asia e in Oceania, 38 COMITES nelle Americhe e 2 COMITES nei Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, per un totale di 117 Comitati.

A. 2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, relativi alle funzioni attribuite al Comitato ai sensi dell'articolo 2, sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base del Ministero degli affari esteri. La norma ha quindi un mero valore ricognitivo e non crea ulteriori oneri rispetto a quanto già previsto, in sostanza, dalla legge n. 205 del 1985.

Si riporta la situazione degli stanziamenti previsti per il 2003 nei capitoli denominati « Contributi ad enti ed altri organismi – Contributi in denaro ai COMITES »:

UPB	Capitoli	Stanziamenti 2003
15. 1. 2. 3	4040	1.171.325,00
16. 1. 2. 2	4133	858.868,00
17. 1. 2. 2.	4233	26.856,00
18. 1. 2. 2	4333	58.877,00
19. 1. 2. 2	4433	159.069,00
	Totale ...	2.274.995,00

A. 3. Relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, in relazione alla possibilità per i Comitati di assumere una seconda unità di personale a contratto, rispetto alla unità prevista dall'articolo 5 della legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificato dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1990, n. 172, si segnala che tale previsione deve intendersi come una autorizzazione al Comitato ad operare, nei rigidi limiti definiti dal proprio bilancio (al quale partecipa in misura essenziale, come noto, il contributo di cui all'articolo 3, commi 2 e seguenti). La norma infatti precisa che tale azione può essere adottata « compatibilmente con le esigenze di bilancio ».

A. 4. Gli esperti di cui fa cenno l'articolo 12, comma 1, che possono essere chiamati a far parte delle commissioni di lavoro istituite al suo interno dal Comitato, non devono certo intendersi alla stregua degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dei quali sono determinati per legge il contingente e il compenso. Deve la disposizione in parola intendersi alla stregua di quanto indicato per le spese di segreteria, ovvero come azioni facoltative alle quali i diversi Comitati possono fare ricorso nei limiti dei propri bilanci.

B. Comitato dei presidenti.

L'articolo 6 prevede l'istituzione, in ogni Paese in cui esiste più di un Comitato degli italiani all'estero, del Comitato dei presidenti, che si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del coordinatore eletto tra i presidenti membri del predetto Comitato. Il Comitato dei presidenti si riunisce altresì almeno una volta all'anno su iniziativa dell'Ambasciata per discutere insieme ai Consoli i problemi della comunità italiana. Attualmente sono 13 i Paesi in cui esiste più di un COMITES e precisamente:

Belgio 8, Francia 13, Germania 13, Paesi Bassi 2, Spagna 2, Svizzera 18, Sud Africa 3, Argentina 9, Brasile 5, Venezuela 2, Canada 5, Stati Uniti 9, Australia 6.

Occorrerà pertanto prevedere la costituzione di almeno 13 Comitati dei presidenti che si riuniranno almeno 2 volte all'anno nei Paesi sopra elencati.

Tenuto conto dei due incontri annuali definiti dall'articolo 6, comma 1 e comma 2, la previsione di spesa in parola è basata sull'ipotesi di svolgimento di 190 incontri di lavoro ai quali partecipano i 95 presidenti dei Comitati in essere alla data odierna, potenzialmente interessati. Si è ulteriormente ipotizzato, sulla base dell'esperienza maturata in passato, un costo unitario di circa 1.190 euro per viaggio a copertura della diaria e delle spese di trasporto. L'importo risultante è quello indicato di 226.000 euro a partire dal 2004 (considerato che le elezioni dei COMITES si svolgeranno entro il 31 dicembre 2003); in ragione della istituzionalizzazione su base annua degli incontri in parola è stato previsto anche per i successivi esercizi finanziari.

C. Elezioni per il rinnovo dei COMITES.

C.1. Relativamente al procedimento elettorale, si precisa che l'articolo 8, comma 1, del disegno di legge, conferma che i componenti del comitato restano in carica 5 anni.

Essendo stati i COMITES attualmente in carica eletti ultimamente nel giugno 1997, il loro rinnovo era previsto nel giugno 2002. L'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, aveva peraltro rinviato tale scadenza, stabilendo che dette elezioni dovessero aver luogo entro il 30 giugno 2003. Da ultimo il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, ha rinviato ulteriormente tale scadenza al 31 dicembre 2003.

C.2. Le elezioni interessano, secondo stime effettuate sulla base dei dati disponibili al 1° gennaio 2002, n. 2.873.980 connazionali elettori residenti nei seguenti Paesi:

PAESI	ELETTORI
Europa:	
Belgio	226.817
Danimarca	3.181
Francia	325.907
Germania	538.840
Grecia	7.491
Lussemburgo	18.214
Principato di Monaco	6.891
Paesi Bassi	25.651
Spagna	32.302
Svezia	5.813
Svizzera	419.302
	<hr/>
	1.606.409
America Centrale e Meridionale:	
Argentina	550.910
Brasile	255.170
Cile	32.652
Colombia	9.215
Messico	4.297
Perù	22.094
Uruguay	53.337
Venezuela	118.279
	<hr/>
	1.045.954
America Settentrionale:	
Stati Uniti d'America	190.250
	<hr/>
	190.250
Africa:	
Sud Africa	31.367
	<hr/>
	31.367
	<hr/>
Totale ...	2.873.980

Le spese che si prevede di sostenere in Italia e all'estero per il rinnovo dei Comitati ammontano a euro 13.223.928, come da elenco allegato.

In particolare, l'importo per le spese di pubblicità di cui all'articolo 15, comma 2, è stato quantificato in euro 1.675.371 sulla base dell'esperienza maturata nel passato, in specie in occasione della precedente consultazione del 1997.

La spesa prevista dall'articolo 19, comma 1, di 516.457 euro per la costituzione dei seggi elettorali è relativo agli oneri per fitto dei locali, oneri accessori, attività informativa, valutati alla luce delle spese storiche affrontate in occasione della precedente consultazione.

Per quanto concerne le diarie da accordare ai presidenti e segretari di seggi in occasione del rinnovo dei Comitati di cui all'articolo 19, comma 5, l'onere è stato previsto per un importo complessivo di 775.000 euro, importo calcolato in base ai compensi definiti con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze in occasione delle consultazioni elettorali, moltiplicando tali importi per il numero di seggi preventivati, sulla base di quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, del disegno di legge.

Le spese postali relative all'invio del materiale elettorale e della ricezione da parte dei connazionali delle schede votate di cui all'articolo 17 si sono basate sul dato di 2.873.980 elettori residenti, recensiti negli attuali elenchi elettorali; ipotizzando quindi un costo medio di 1,45 euro per invio postale raccomandato (costo così ritenuto in seguito ad una indagine condotta presso le sedi all'estero), l'importo in parola — 8.449.501 euro — è la risultante di 1,47 euro x 2 invii x 2.873.980 elettori.

C.3. Tali spese presentano, rispetto al fabbisogno occorso per le precedenti elezioni, un incremento di circa il 40 per cento dovuto alla adozione del sistema del voto per corrispondenza conformemente ai principi e alle modalità di esercizio del voto definite all'articolo 12 della legge n. 459 del 2001, cui è improntato il disegno di legge.

Il disposto dell'articolo 19, infatti, da un lato consente di ridurre il numero dei seggi da 1.400 a 450, applicando i criteri già adottati dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che all'articolo 13 permette la costituzione di seggi ogni 5.000 e non ogni 2.000 elettori, dall'altro però, introducendo il principio del voto per corrispondenza, prevede, sia pure indirettamente, l'uso della posta ordinaria o di quella raccomandata, a seconda dell'affidabilità dei servizi postali locali, per l'invio del plico contenente il materiale elettorale, ivi compresa la busta pre-affrancata per la restituzione delle schede votate.

C.4. L'importo relativo all'effettivo fabbisogno per il rinnovo dei COMITES è pertanto di 13.223.928 euro: si ricorda che per tale fabbisogno una somma di 5 Meuro è stata già assegnata dalla legge di bilancio 2003 alla unità previsionale di base 11.1.1.0 , cap. 3081 (spese per l'elezione dei COMITES).

ELENCO DELLE SPESE PREVISTE PER LE ELEZIONI
DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO PER IL 2003

Spese di pubblicità (stampa, radio e TV locali) (articolo 15, comma 2)	1.675.371
Predisposizione <i>in loco</i> del materiale elettorale non fornito dal Ministero degli affari esteri (articolo 17)	1.032.914
Predisposizione del materiale elettorale previsto dalla normativa ed inviato dal Ministero degli affari esteri (articolo 17)	258.228
Spedizione all'estero del materiale (articolo 17)	516.457
Spese postali per l'invio del plico contenente il materiale elettorale, ivi compresa la busta pre- affrancata per la restituzione delle schede vo- tate (articolo 17)	8.449.501
Fitto dei locali, oneri accessori, attività infor- mativa (articolo 19, comma 1)	516.457
Competenze spettanti ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari (articolo 19, comma 5)	775.000
Totale ...	13.223.928

RIEPILOGO ONERI

	2003	2004	2005
Funzionamento COMITES (<i>articolo 3</i>)	2.274.995	2.274.995	2.274.995
Comitato dei Presidenti (<i>articolo 6</i>)	—	226.000	226.000
Spese di pubblicità (<i>articolo 15, comma 2</i>)	1.675.371	—	—
(<i>articolo 17</i>) Predisposizione <i>in loco</i> del materiale elettorale non fornito dal Ministero degli affari esteri	1.032.914	—	—
Predisposizione del materiale elettorale previsto dalla normativa ed inviato dal Ministero degli affari esteri	258.228	—	—
Spedizione all'estero del materiale	516.457	—	—
Spese postali per l'invio del plico contenente il materiale elettorale .	8.449.501	—	—
Fitto di locali, oneri accessori, attività informativa (<i>articolo 19, comma 1</i>)	516.457	—	—
Competenze spettanti ai presidenti dei seggi, agli scrutatori e ai segretari (<i>articolo 19, comma 5</i>) .	775.000	—	—
Totale ...	15.498.923	2.500.995	2.500.995

COPERTURA

Funzionamento COMITES	2.274.995	2.274.995	2.274.995
Elezioni COMITES	5.000.000	—	—
Fondo speciale	8.223.928	226.000	226.000
Totale ...	15.498.923	2.500.995	2.500.995

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero).

1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato: « Comitato ».

2. Il Comitato è l'organo di rappresentanza democratica degli italiani nei rapporti con le rappresentanze diplomatico – consolari.

3. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, più Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di più comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza.

4. La rappresentanza diplomatico – consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.

5. La rappresentanza diplomatico – consolare rende partecipe il Comitato degli

incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.

ART. 2.

(Compiti e funzioni del Comitato).

1. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, individua le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità e concorre a definire il quadro programmatico degli interventi italiani nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione.

2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi.

3. L'autorità consolare e il Comitato indicano riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.

4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tra-

dizione e della lingua italiana, il Comitato:

a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;

b) collabora con l'autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;

c) segnala all'autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;

d) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 3;

e) esprime pareri sulle iniziative che l'autorità consolare intende intraprendere nelle materie di cui al comma 1;

f) formula proposte e raccomandazioni all'autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;

g) esprime parere obbligatorio sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni ed alle province autonome;

h) esprime parere obbligatorio sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione.

5. L'autorità consolare ed il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali della attività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.

6. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.

ART. 3.

(Bilancio del Comitato).

1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:

a) le rendite dell'eventuale patrimonio;

b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;

c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;

d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati;

e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.

2. I finanziamenti di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base del Ministero degli affari esteri.

3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera *b)*, il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.

4. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorità

consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.

5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'autorità consolare competente.

6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.

7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche.

8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, tutta la documentazione contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.

9. I bilanci del Comitato sono pubblici.

ART. 4.

(Sede e segreteria).

1. L'autorità consolare collabora con il Comitato per il reperimento della sede.

2. La segreteria del Comitato è affidata con incarico gratuito a un membro del Comitato stesso.

3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non può superare le due unità e che è assunto

con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.

ART. 5.

(Composizione del Comitato).

1. Il Comitato è composto da dodici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.

3. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire anche una rappresentanza di donne, nonché di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e i componenti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.

5. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.

6. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

7. I membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del Comitato.

ART. 6.

(Comitato dei presidenti).

1. In ogni Paese in cui esiste più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i rappresentanti nel Parlamento italiano residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato medesimo.

2. Almeno una volta l'anno in ogni Paese è tenuta una riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE, dei presidenti dei Comitati e dei rappresentanti nel Parlamento italiano residenti nella ripartizione elettorale, per discutere i problemi della comunità italiana.

3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei Comitati cui ciascun membro appartiene.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 226.000 euro.

ART. 7.

(Membri stranieri di origine italiana).

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto.

2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.

4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all'articolo 11, comma 1.

ART. 8.

(Durata in carica e decadenza dei componenti).

1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.

2. Qualora la elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.

3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La

mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì, motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto.

4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.

ART. 9.

(Validità delle deliberazioni).

1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

ART. 10.

(Poteri e funzioni del presidente).

1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quando nessun candidato raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Co-

mitato. Tale numero è determinato dalla somma del numero di voti riportati dalla lista a cui apparteneva il candidato con quello delle preferenze riportate individualmente.

2. In caso di presentazione di mozione di sfiducia nei riguardi del presidente, essa è sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all'articolo 5, comma 1, e deve indicare contestualmente una candidatura alternativa per la presidenza tra i componenti eletti del Comitato. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori nella seduta del Comitato successiva a quella in cui è stata presentata e approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti di cui al citato articolo 5, comma 1. In caso di approvazione, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente al presidente revocato.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorità consolare.

4. La carica di presidente del Comitato è incompatibile con quella di componente del CGIE.

ART. 11.

(Poteri e funzioni dell'esecutivo).

1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano di età.

3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.

ART. 12.

(Commissioni di lavoro).

1. Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

ART. 13.

(Elettorato attivo).

1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Comitato i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

ART. 14.

(Sistema elettorale).

1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dagli articoli 21 e 22.

ART. 15.

(Indizione delle elezioni e liste elettorali).

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare quattro mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato, la indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.

2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

3. Entro i quarantacinque giorni successivi alla indizione dell'elezione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.

4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.

5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

6. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 1.675.371 euro.

ART. 16.

(Comitato elettorale circoscrizionale).

1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 26.

2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal

capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.

3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati.

4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 26.

5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.

6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

ART. 17.

(Stampa ed invio del materiale elettorale).

1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.

2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'articolo 13 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e il testo della presente legge.

4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10.257.100 euro.

ART. 18.

(Espressione del voto).

1. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da

eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.

2. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identità dell'elettore.

3. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso.

4. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

5. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.

ART. 19.

(Costituzione dei seggi elettorali).

1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.

2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.

3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

4. Quando uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 del presente articolo è autorizzata, rispettivamente, la spesa di 516.457 euro e di 775.000 euro.

ART. 20.

(Operazioni di scrutinio).

1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.

2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle o annullate.

ART. 21.

(Ripartizione dei seggi).

1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

ART. 22.

(Proclamazione degli eletti).

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.

2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall'articolo 15, comma 2.

ART. 23.

(Comitati non elettivi. Contributi).

1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere alle elezioni dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi di cui all'articolo 1.

2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati dalla autorità consolare, sentiti i componenti del CGIE residenti nel Paese e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione.

3. L'autorità consolare di una circoscrizione ove risiedono meno di tremila cittadini italiani può istituire Comitati con funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da non più di dodici esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa relativa ai Comitati eletti.

4. Ai Comitati di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.

5. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 3, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 3 per i Comitati eletti.

ART. 24.

(Soluzione delle controversie).

1. Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il Comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorità consolare, il Segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il Comitato.

ART. 25.

(Disposizione transitoria).

1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla indizione delle prossime elezioni.

ART. 26.

(Regolamento di attuazione).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.

ART. 27.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15.498.923 euro per l'anno 2003 e a 2.500.995 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede,

quanto a 7.274.995 euro per l'anno 2003 e quanto a 2.274.995 euro a decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti per i medesimi anni ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; quanto a 8.223.928 euro per l'anno 2003 e a 226.000 euro a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei Comitati sono determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 28.

(Disposizioni abrogative).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, e la legge 5 luglio 1990, n. 172.

